

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **290/1988** (ECLI:IT:COST:1988:290)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **SAJA**

Camera di Consiglio del **27/01/1988**; Decisione del **25/02/1988**

Deposito del **10/03/1988**; Pubblicazione in G. U. **16/03/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10567**

Atti decisi:

N. 290

ORDINANZA 25 FEBBRAIO-10 MARZO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10, lett. i) e l), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promossi con ordinanze emesse il 2 aprile 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano e il 14 marzo 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova, iscritte rispettivamente al n. 1121 del registro ordinanze 1984 e al n. 816 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53- bis dell'anno 1985 e n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Invernizzi Giuseppina ed avente ad oggetto la richiesta di deduzione della contribuzione volontaria versata per l'assistenza sanitaria privata ai fini dell'irpef del 1977, la Commissione tributaria di primo grado di Milano con ordinanza del 2 aprile 1984 (reg. ord. 1121/84) sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.10, primo comma, lett. l) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui non consente la deducibilità delle spese suddette;

che secondo la Commissione la citata disposizione sembrava ledere i principi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di tutela della salute (art. 32 Cost.), in quanto non consentiva la deducibilità dei contributi versati per l'assistenza sanitaria privata, mentre erano integralmente deducibili quelli versati al servizio sanitario nazionale, venendo così irrazionalmente penalizzata, a suo dire, l'assistenza privata suddetta;

che per analoghi motivi la Commissione tributaria di primo grado di Genova con ordinanza del 14 marzo 1985 (reg. ord. 816/1985) nel procedimento iniziato da Perroni Aldo sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 10, primo comma, lett. i);

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva chiedendo che le questioni fossero dichiarate infondate;

Considerato che dette questioni sono sostanzialmente analoghe talché i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

che con le esposte prospettazioni le Commissioni rimettenti, ponendo in sostanza a raffronto due discipline fondate su presupposti diversi ed ispirate a diverse finalità, quali quella pubblicistica della assistenza sanitaria e quella privatistica dell'assicurazione contro le malattie, pretendono che questa Corte ne parifichi gli aspetti tributari, ciò che la Corte stessa non può certo fare senza invadere la sfera di discrezionalità del legislatore che, com'è noto, ha voluto privilegiare, per i principi mutualistico e solidaristico, l'assistenza sanitaria pubblica;

che pertanto le questioni si rivelano manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. i) e l) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. sollevate dalle Commissioni tributarie di primo grado di Milano e Genova con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.